

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 novembre 2003

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale**. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della **Gazzetta** e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 ottobre 2003, n. 299.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002 . . . . . Pag. 4

LEGGE 6 novembre 2003, n. 300.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile. . . . . Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2003.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2004. . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 27 ottobre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, nona e decima tranche . Pag. 13

DECRETO 27 ottobre 2003.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, nona e decima tranche** ..... Pag. 14

DECRETO 6 novembre 2003.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni** ..... Pag. 16

DECRETO 6 novembre 2003.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni** ..... Pag. 16

#### Ministero della salute

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Biava Leticia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo** ..... Pag. 17

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Diego Minck Planner di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo** ..... Pag. 17

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Pak Vitali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo** ..... Pag. 18

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Ilieva Rosica Stefanova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo** ..... Pag. 19

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Concepcion Fernandez Héctor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo** ..... Pag. 19

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Boris Piatakov di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo** ..... Pag. 20

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Lagoda Olena Oleksandrivna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo** ..... Pag. 21

DECRETO 14 ottobre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano** ..... Pag. 21

DECRETO 14 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Giglioni Carla di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista** ..... Pag. 22

DECRETO 21 ottobre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Glaxosmithkline»** ..... Pag. 23

DECRETO 21 ottobre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Glaxo Allen»** ..... Pag. 23

DECRETO 28 ottobre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Faxine»** ..... Pag. 24

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecorex»** ..... Pag. 24

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam»** ..... Pag. 25

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omaspir»** ..... Pag. 26

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etimonis»** ..... Pag. 26

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair»** ..... Pag. 27

#### Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 29 ottobre 2003.

**Variazione all'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 377, che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime** ..... Pag. 27

#### Ministero delle attività produttive

DECRETO 17 ottobre 2003.

**Destinazione delle risorse finanziarie del 2003 disponibili per gli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano** . Pag. 29

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale  
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Ricognizione risorse contratti di programma.** (Deliberazione n. 34/2003) . . . . . Pag. 31

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.** (Deliberazione n. 35/2003) . . . . . Pag. 31

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnazioni per l'anno 2003 (complementi legge n. 64/1986).** (Deliberazione n. 47/2003) . . . . . Pag. 33

## Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Palermo 1** . . . . . Pag. 35

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Campobasso** . . . . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia** . . . . . Pag. 36

## Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003.

**Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Avezzano** . . . . . Pag. 37

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2003, n. 300, recante «Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»** . . . . . Pag. 38

## CIRCOLARI

## Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 30 ottobre 2003, n. 44.

**Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2003, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.**  
Pag. 40

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'economia e delle finanze:** Cambi di riferimento del 6 novembre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 61

## Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina CT» . . . . . Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Darilin» . . . . . Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valcyte» . . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amaryl». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Solexa» . . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Multihance» . . . . . Pag. 63

**Cassa depositi e prestiti:** Determinazione, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 64

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168

Ministero  
delle attività produttive

CIRCOLARE 7 ottobre 2003, n. 946364.

**Decreto del Ministro delle attività produttive del 21 novembre 2002, recante «Semplificazione delle modalità per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488» - Circolare applicativa.**

03A11691

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 24 ottobre 2003, n. 299.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 122.100 euro per l'anno 2003, di 117.310 euro per l'anno

2004 e di 122.100 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

**ACCORDO**  
**DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA**  
**TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati "le Parti Contraenti", desiderosi di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale e scientifica, nello spirito di amicizia e di buon vicinato che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra i due Stati e nel quadro della comune appartenenza alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione tra i popoli, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

FINALITA'

Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica.

Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso della integrazione sia a livello europeo che regionale, le due Parti s'impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi e in particolare a quelli che interessano scambi di docenti e di studenti.

Altresì le due Parti si impegnano a promuovere forme di collaborazione nel quadro delle iniziative delle Regioni italiane.

## Articolo 2

## AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria, istruzione scolastica e professionale, turismo.

## Articolo 3

## PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei due Stati e delle relative legislazioni che lo tutelano, le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra istituzioni, enti ed organismi locali, musei, archivi e biblioteche.

Consapevoli dell'importanza che riveste il turismo culturale, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 10, potrà predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocità, l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

## Articolo 4

## ARCHIVI

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel settore degli Archivi, mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione ed esperti, o con progetti comuni di ricerca e pubblicazioni ai fini della tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio documentario, pubblico e privato.

## Articolo 5

## ISTRUZIONE

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:

- a) gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b) gli scambi di docenti e d'esperti, fra istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione e con la formazione;
- c) gli scambi di docenti universitari e ricercatori dei due Paesi e progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

## Articolo 6

## UNIVERSITA' E RICERCA

Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica tra istituzioni accademiche e di ricerca e organizzazioni scientifiche pubbliche e private, dei due Paesi attraverso:

- a) scambio di informazioni e di dati scientifici;
- b) scambi di visite di delegazioni scientifiche, di ricercatori, e di altro personale scientifico;
- c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
- d) ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- e) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico.

## Articolo 7

## BORSE DI STUDIO

Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori, su base di reciprocità.

## Articolo 8

## COLLABORAZIONE CULTURALE E ARTISTICA

La Parte italiana s'impegna a favorire anche attraverso la propria rete diplomatica e consolare la promozione del patrimonio culturale e artistico sammarinese nei terzi Stati nei quali la Repubblica di San Marino non dispone di proprie rappresentanze.

La Parte sammarinese s'impegna a sostenere, a livello internazionale e nelle sedi multilaterali, la promozione e la diffusione della lingua italiana.

## Articolo 9

COLLABORAZIONE PER IL CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO  
DI OPERE D'ARTE

Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demotnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.



## Articolo 10

## COMMISSIONE MISTA

Per consentire l'applicazione del presente Accordo, le Parti hanno deciso di costituire una Commissione Mista incaricata di esaminare e di formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

Tale Commissione avrà il compito di redigere programmi pluriennali e di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica fra i due Paesi.

La Commissione Mista sarà convocata attraverso i canali diplomatici e si riunirà alternativamente a San Marino e a Roma.

## Articolo 11

## ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

## Articolo 12

## DURATA E VALIDITA'

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21 marzo 2002, in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3921):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), il 28 aprile 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X, XIV.

Esaminato dalla III commissione il 27 maggio 2003 e 11 giugno 2003.

Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1° luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2375):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.

03G0326

LEGGE 6 novembre 2003, n. 300.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2003, N. 253**

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « n. 298 del 20 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « , 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 101 del 20 dicembre 1996 »;*

*alla lettera b), primo periodo, le parole: « n. 126 del 1° giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « , 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 43 del 1° giugno 1999 »;*

*al comma 2, dopo le parole: « dall'articolo 132, quarto comma, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al ».*

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

*« ART. 1-bis. – (Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133). – 1. All' articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: “incarichi istituzionali di governo” sono inserite le seguenti: “nazionali e dell'Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministro dell'interno” ».*

*L'articolo 2 è soppresso.*

*Nel titolo, le parole: « e della protezione civile » sono soppresse.*

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2476):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 16 settembre 2003.

Assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 2003.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 18 settembre 2003; il 1<sup>o</sup> e il 14 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 14 ottobre 2003 e approvato il 15 ottobre 2003.

*Camera dei deputati* (atto n. 4375):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 ottobre 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, V, XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 21, 22, 23 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 27 ottobre 2003 ed approvato il 28 ottobre 2003.

## AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 38.

03G0322

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2003.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti; delle attività produttive; del lavoro e delle politiche sociali; dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

## Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 28 marzo 2004 alle ore tre (legali) di domenica 31 ottobre 2004.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2003

p. *Il Presidente*  
*del Consiglio dei Ministri*  
LETTA

*Il Ministro delle infrastrutture*  
*e dei trasporti*  
LUNARDI

*Il Ministro*  
*delle attività produttive*  
MARZANO

*Il Ministro del lavoro*  
*e delle politiche sociali*  
MARONI

*Il Ministro dell'istruzione*  
*dell'università e della ricerca*  
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003  
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro  
n. 11, foglio n. 261

03A12012

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2003.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, nona e decima tranche.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.395 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio, 10 e 24 settembre e 10 ottobre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 29 luglio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

#### Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 novembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

#### Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

03A12136

DECRETO 27 ottobre 2003.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, nona e decima tranche.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 21 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.395 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a., il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 giugno, 23 luglio, 29 luglio e 24 settembre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati

di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 giugno 2003.

#### Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2003, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 20 giugno 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

#### Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 20 giugno 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale com-

pletivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

#### Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 novembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo n. 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

#### Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 giugno 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

03A12137

DECRETO 6 novembre 2003.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 novembre 2003 è pari a 43.925 milioni di euro;

Decreta:

Per il 14 novembre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni con scadenza il 16 febbraio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 novembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A12193

DECRETO 6 novembre 2003.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 novembre 2003 è pari a 43.925 milioni di euro;

Decreta:

Per il 14 novembre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 novembre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 novembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A12194



## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Biava Leticia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Biava Leticia, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Biava Leticia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 19 marzo 1999 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas (Repubblica Argentina) alla sig.ra Biava Leticia, nata a Santa Fe (Argentina) il 20 ottobre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Biava Leticia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione

all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

03A11940

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Diego Minck Planner di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Diego Minck Planner cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Diego Minck Planner è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 27 marzo 2001 dall'Universidad Catolica de Cordoba (Argentina) al sig. Diego Minck Planner, cittadino italiano, nato a Roma il 9 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Diego Minck Planner è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

*Il direttore generale: MASTROCOLA*

03A11941

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Pak Vitali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Pak Vitali, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Pak Vitali è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 24 giugno 1995 dall'Università Siberiana Statale di Medicina di Tomsk (Federazione russa) al sig. Pak Vitali, nato a Bekabad (Uzbekistan) il 13 gennaio 1973 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Pak Vitali è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

*Il direttore generale: MASTROCOLA*

03A11942

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Ilieva Rosica Stefanova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ilieva Rosica Stefanova cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ilieva Rosica Stefanova è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 20 novembre 1995 dall'Istituto superiore di medicina di Pleven (Bulgaria) alla sig.ra Ilieva Rosica Stefanova, nata a Rousse (Bulgaria) il 4 aprile 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ilieva Rosica Stefanova è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa

iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

03A11943

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Concepcion Fernandez Héctor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Concepcion Fernandez Héctor, cittadino cubano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Concepcion Fernandez Héctor è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina rilasciato in data 20 agosto 1989 dall'Institut Superior de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba) al sig. Concepcion Fernandez Héctor, nato a L'Avana (Cuba) il 20 giugno 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Concepcion Fernandez Héctor è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

*Il direttore generale: MASTROCOLA*

03A11944

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Boris Piatakov di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Boris Piatakov cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Boris Piatakov è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 26 giugno 1975 dall'Università statale di medicina di Novosibirsk (Federazione russa) al sig. Boris Piatakov, nato a Kemerovo (Federazione russa) il 31 maggio 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Boris Piatakov è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

*Il direttore generale: MASTROCOLA*

03A11947

DECRETO 10 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Lagoda Olena Oleksandrivna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lagoda Olena Oleksandrivna, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Lagoda Olena Oleksandrivna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 27 giugno 1990 dall'Istituto universitario di medicina «M.I. Pyrogov» di Vinnytsya (Ucraina) alla sig.ra Lagoda Olena Oleksandrivna, nata a Ivanivka (Ucraina) il 22 settembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Lagoda Olena Oleksandrivna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo,

previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

03A11948

DECRETO 14 ottobre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.**

#### IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. A.I.C. 449 del 2 ottobre 2003 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «NifesaI» dalla ditta Salus Researches S.p.a. alla ditta Pliva Pharma S.p.a.;

Viste le domande con le quali le aziende titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali di seguito elencate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ditta: Pliva Pharma S.p.a., specialità medicinale: NIFESAL, confezione: 14 capsule a ril prol 40 mg - A.I.C. n. 029062 015;

ditta D.R. Drug Research S.r.l., specialità medicinale: TAMIRES, confezione «250 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 034464 014;

ditta Schering-Plough S.p.a., specialità medicinale: CLARINASE, confezione «AR» 20 confetti - A.I.C. n. 028108 025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 14 ottobre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

03A12133

DECRETO 14 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Giglioni Carla di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Giglioni Carla, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmaceutica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 2 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Giglioni Carla è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmaceutica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmaceutica rilasciato in data 26 marzo 2001 dall'Universidad Nacional de Rosario (Argentina) alla sig.ra Giglioni Carla, cittadina italiana, nata a San Genaro (Santa Fe - Argentina) il 12 aprile 1965 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Giglioni Carla è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

03A11945

DECRETO 21 ottobre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Glaxosmithkline».**

**IL DIRIGENTE**

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Glaxosmithkline S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

**ACICLOVIR GLAXOSMITHKLINE:**

«250 mg polvere per soluzione iniettabile» 3 flac - A.I.C. n. 032972 010;

«200 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032972 022;

«400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032972 034;

«800 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032972 046;

«800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 032972 059;

«100 ml sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 032972 061;

«4,5 g unguento oftalmico» 1 tubo - A.I.C. n. 032972 073;

«3 g crema» 1 tubo - A.I.C. n. 032972 085;

«10 g crema» 1 tubo - A.I.C. n. 032972 097.

Ditta: Glaxosmithkline S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

03A12129

DECRETO 21 ottobre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Glaxo Allen».**

**IL DIRIGENTE**

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Glaxo Allen S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

## Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

## ACICLOVIR GLAXO ALLEN:

«250 mg polvere per soluzione iniettabile» 3 flac - A.I.C. n. 032927 016;

«200 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032927 028;

«400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032927 030;

«800 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032927 042;

«800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 032927 055;

«100 ml sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 032927 067;

«4,5 g unguento oftalmico» 1 tubo - A.I.C. n. 032927 093;

«3 g crema» 1 tubo - A.I.C. n. 032927 079;

«10 g crema» 1 tubo - A.I.C. n. 032927 081.

Ditta Glaxo Allen S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

03A12130

DECRETO 28 ottobre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Faxine».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.

178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 17 settembre 2003 dalla ditta Wyeth Lederle S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Wyeth Medica Ireland titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

## Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

## FAXINE:

75 mg capsula rigida a rilascio prolungato 14 capsule - A.I.C. n. 028834051;

150 mg capsula rigida a rilascio prolungato 10 capsule - A.I.C. n. 028834063.

Ditta Wyeth Medica Ireland.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 ottobre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

03A12123

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecorex».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2,



del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto nella confezioni identificate dai numeri A.I.C. 025950027, 025950041 e 025950054;

Visto il D.D. 800.5/S.44/97.M10/D39 del 2 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto nella confezione identificata dal n. A.I.C. 025950092;

Vista la domanda pervenuta in data 2 ottobre 2003 dalla ditta Zambon Italia S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — i DD.DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 e 800.5/S.44/97.M10/D39 del 2 luglio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ECOREX:

crema dermatologica 30 g 1% - A.I.C. n. 025950027;

crema vaginale 78 g - A.I.C. n. 025950041;

latte dermatologico 30 ml 1% - A.I.C. n. 025950054;

5 lavande vaginali 150 ml 0,1% - A.I.C. n. 025950092.

Ditta Zambon Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12124

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam».**

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 23 settembre 2003 dalla ditta I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PIROXICAM: «20 mg capsule» 30 capsule - A.I.C. n. 033060017.

Ditta I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12125

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omaspir».**

**IL DIRIGENTE**

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 23 settembre 2003 dalla ditta PRC S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

**OMASPIR:**

«500 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 034874014;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 034874 026.

Ditta PRC S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

03A12126

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etimonis».**

**IL DIRIGENTE**

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 23 settembre 2003 dalla ditta Pliva Pharma S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

**ETIMONIS:**

«20 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule - A.I.C. n. 033202 019;

«40 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 033202 021;

«60 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 033202 033.

Ditta Pliva Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

03A12127

DECRETO 3 novembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair».**

**IL DIRIGENTE**

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE -  
REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA  
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE  
DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 8 settembre 2003, dalla ditta Scharper S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

**ELTAIR:**

«50 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni - A.I.C. n. 033916 014.

Ditta Scharper S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

03A12128

**MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

DECRETO 29 ottobre 2003.

**Variatione all'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 377, che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

PER LO SPETTACOLO DAL VIVO  
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

**IL CAPO DELLA POLIZIA**

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante disciplina dell'attività di spettacolo viaggiante;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002 e 20 marzo 2003 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Considerato che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con la modifica o l'integrazione della descrizione di alcune attrazioni già esistenti, ovvero l'inserimento o la cancellazione di alcune di esse;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Sentito il parere favorevole espresso nelle sedute del 16-17 giugno 2003 e del 7 luglio 2003 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e o spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con le integrazioni e le modifiche delle descrizioni delle seguenti attrazioni, evidenziate in corsivo.

Si omette di riportare la descrizione delle attrazioni laddove rimane invariata.

Giostra aeroplani - (media attrazione):

«Trattasi di una giostra circolare con cilindro centrale poggiante su ralla alla quale sono imperniati alcuni bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, clowns, ecc. in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci».

«La giostra può avere una cloche munita di un pulsante premendo il quale le riproduzioni delle mitragliatrici poste ai lati dell'attrazione emettono lampi luminosi dando così l'impressione al pilota di abbattere l'avversario verso il quale dirige il tiro. L'abbattimento del disco, aereo, ecc. avviene per interruzione corrente».

La denominazione dell'attrazione «Miniscontro o autopiste per automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini (baby karts)» è così modificata:

*autopiste per automobiline, moto, cavallini, ecc. per bambini (baby karts)* - (media attrazione). La descrizione rimane invariata.

La definizione della sotto indicata attrazione è così modificata:

battello mississippi - (media attrazione), «Trattasi di imbarcazioni per visitatori che circolano a pelo d'acqua sia su un percorso obbligato che su un percorso libero».

Nella denominazione della seguente attrazione è espressamente specificata la capienza in numero di posti:

«simulatore» (*oltre 12 posti*) - (grande attrazione).

La descrizione rimane inalterata.

La definizione della attrazione di seguito riportata è integrata nel seguente modo:

cinesfera - (media attrazione), «Padiglione per la proiezione di pellicole tridimensionali che offrono allo spettatore, per illusione ottica, *acustica e fisica*, la sensazione di trovarsi al centro dell'azione. *Dette pellicole non devono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipa al gioco o ne sia spettatore*».

La sottoindicata attrazione è limitata alle tipologie inserite in parchi di divertimento. Sono inoltre apportate le seguenti modifiche nella descrizione:

Go-kart (*inserito in parchi di divertimento*) - (grande attrazione), «Le vetturette sono munite di motore a scoppio o elettrico, di freno e acceleratore a pedale.

L'arresto delle vetturette è dato da un segnale acustico o visivo ovvero da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di corsa incanalando le vetturette in zona di sosta».

La capienza della seguente attrazione, già inserita in elenco tra le grandi, è limitata ad un numero almeno superiore a 20 vetture.

Autoscontro - (*oltre venti vetture*) - (grande attrazione). La descrizione rimane inalterata.

La seguente attrazione viene riclassificata da media in piccola, mantenendone inalterata la descrizione.

Tiro in porta - (*piccola attrazione*).

La definizione della sottoindicata attrazione è modificata come segue:

Calciometro - (*piccola attrazione*), «Trattasi di pallone sostenuto da appositi bracci o ancorato tramite filo che colpito da un calcio determina la forza del corrente».

La definizione dei videogiochi è modificata come segue:

Videogiochi o tiri elettromeccanici (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento) - (*piccola attrazione*), «Trattasi di apparecchi elettronici a gettone o a moneta composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, ovvero simulanti competizioni sportive. *Le immagini riprodotte non devono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipa al gioco*».

La descrizione della seguente attrazione è così integrata:

Mostre faunistiche zoo - (media attrazione), «Trattasi di strutture, padiglioni, o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, riparati con sbarre di ferro o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali feroci o non, o riproduzioni di animali, anche animate, con eventuale esibizione davanti al pubblico».

La nuova descrizione dei «Musei» è la seguente:

Musei - (media attrazione), «Padiglione o struttura contenente gruppi anatomici in cera in genere oppure raffiguranti personaggi storici, artistici, ecc. fissi o mobili, ovvero ricostruzioni di monumenti in miniatura».

La denominazione dell'attrazione «Cavallini, papere, razzi, aeroplani, elefantini, automobiline (a pedale o tipo baby kart, mini-kart, minibang, ecc.) calessini, canotti, ecc.» viene riassuntivamente sostituita in:

Soggetti a dondolo - (cavallini, papere, razzi, aeroplani, elefantini, calessini, canotti, ecc.) - (*piccola attrazione*), «Meccanismi a gettone o a moneta che consentono il dondolio o il movimento del soggetto». La relativa definizione è stata inoltre variata come sopra riportato.

«Il treno fantasma a due piani», già collocato tra le grandi attrazioni viene limitato alle tipologie oltre i due piani, mentre la descrizione rimane invariata. La nuova denominazione è la seguente:

Treno fantasma - (*oltre due piani*) - (grande attrazione).

## Art. 2.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con l'inserimento delle seguenti nuove attrazioni:

Treno fantasma - (media attrazione), «Trattasi di un padiglione ad uno o due piani, nell'interno del quale è installato un binario o monorotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturine in cui è incorporato un motore elettrico a corrente continua. Nel padiglione — semibuio — sono installati lungo il percorso, varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc. Il percorso può svolgersi a piano terra oppure su due piani».

Miniscontro - (media attrazione), «Trattasi di una attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, ma con vetture di dimensioni ridotte, indirizzate ad un pubblico di bambini ed ai loro eventuali accompagnatori».

Simulatore (fino a dodici posti) - (media attrazione), «È costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio sott'acqua, nella terra, nell'aria o nello spazio. La base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella capsula».

Autoscontro (fino a 20 vetture) - (media attrazione), «Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, inserito tra le grandi attrazioni, ma con un numero di vetture non superiore a venti».

## Art. 3.

L'elenco delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni di cui al citato art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con la cancellazione della seguente attrazione già iscritta in elenco:

giostra aeroplani telecombattimento - (grande attrazione).

Roma, 29 ottobre 2003

*Il Direttore generale  
per lo spettacolo dal vivo*  
GIACOMAZZI

*Il Capo della polizia  
Direttore generale della pubblica sicurezza*  
DE GENNARO

03A12010

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 ottobre 2003.

**Destinazione delle risorse finanziarie del 2003 disponibili per gli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.**

### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo, rispettivamente destinati alla concessione di agevolazioni per attività imprenditoriali e alla concessione di agevolazioni per programmi di iniziativa regionale finalizzati alla realizzazione di servizi di sostegno all'imprenditoria femminile;

Considerato che le risorse finanziarie dell'esercizio 2003 disponibili per gli interventi di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 ammontano a € 122.949.655,00 al netto dell'accantonamento per le spese di funzionamento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il 2002, ripartite tra le regioni e province autonome con decreto ministeriale dell'11 giugno 2002, ammontanti complessivamente ad € 141.950.000,00 sono state decurtate di € 23.033.977,74 per effetto della conservazione dei residui di stanziamento disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003;

Ravvisata l'opportunità di destinare parte delle risorse disponibili per il 2003 alla copertura della predetta decurtazione dei fondi del 2002, nella misura di € 23.033.977,74;

Considerato che di conseguenza le risorse da ripartire tra le regioni per l'anno 2003 ammontano a € 99.915.677,26;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive determina annualmente la quota delle risorse finanziarie statali disponibili da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della quota di popolazione fem-

minile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile;

Considerato che il ragguardevole numero di domande presentate dalle imprese a valere sul 5° bando (bando 2002) fa ragionevolmente ritenere che le risorse finanziarie rese disponibili con il citato decreto ministeriale 11 giugno 2002 risultino largamente insufficienti a soddisfare il fabbisogno dei contributi concedibili e che pertanto appare opportuno provvedere all'implementazione delle risorse per consentire un più ampio grado di copertura del fabbisogno medesimo;

Tenuto conto dell'avviso favorevole espresso dalle regioni in merito all'opportunità di utilizzare i fondi statali del 2003 per il finanziamento delle domande di agevolazione presentate a valere sul predetto bando 2002;

Acquisito il parere favorevole del Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, espresso nella riunione del 30 settembre 2003;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere al riparto tra le regioni e le province autonome delle somme da destinare al 5° bando (bando 2002), per consentire l'approvazione delle relative graduatorie;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie dell'anno 2003 disponibili per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, pari a € 122.949.655,00 sono destinate, nella misura di € 23.033.977,74, alla copertura della decurtazione dei fondi del 2002, già ripartiti tra le regioni con decreto del Ministro delle attività produttive dell'11 giugno 2002, operata per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003.

Il rimanente importo di € 99.915.677,26 è ripartito tra gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 come segue:

€ 92.115.677,26 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

€ 7.800.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie da destinare agli interventi agevolativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del

Presidente della Repubblica n. 314/2000, determinate al precedente art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:

regione Piemonte - € 3.270.538,27;  
 regione Valle d'Aosta - € 71.607,27;  
 regione Liguria - € 1.595.496,35;  
 regione Lombardia - € 5.396.345,91;  
 provincia autonoma di Bolzano - € 143.381,40;  
 provincia autonoma di Trento - € 266.721,31;  
 regione Veneto - € 2.628.661,55  
 regione Friuli-Venezia Giulia - € 824.150,23;  
 regione Emilia Romagna - € 2.292.263,53;  
 regione Toscana - € 3.068.914,68;  
 regione Umbria - € 724.156,96;  
 regione Marche - € 1.057.326,44;  
 regione Lazio - € 7.826.196,11;  
 regione Abruzzo - € 1.345.470,76;  
 regione Molise - € 725.301,37;  
 regione Campania - € 19.851.239,16;  
 regione Puglia - € 9.665.523,08;  
 regione Basilicata - € 1.647.130,48;  
 regione Calabria - € 8.089.552,52;  
 regione Sicilia - € 16.968.343,46;  
 regione Sardegna - € 4.657.356,42.

Le predette risorse integrano le disponibilità già assegnate alle regioni e province autonome con decreto ministeriale 11 giugno 2002 e sono destinate al finanziamento delle domande di agevolazione presentate dalle imprese entro il 15 aprile 2003 a valere sul 5° bando (bando 2002).

Le risorse assegnate sono comprensive degli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di quelli per l'attività ispettiva ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

Art. 3.

L'onere complessivo pari a € 122.949.655,00 è a carico dell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, denominata «Interventi imprenditoria femminile» C.S. 1724.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2003

*Il Ministro:* MARZANO

03A12011

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Ricognizione risorse contratti di programma.** (Deliberazione n. 34/2003).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'accordo 15 aprile 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma (*Gazzetta Ufficiale* n. 114/2003);

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse aree depresse, ed in particolare le delibere in data: 19 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60/1994), 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 132/1996), 8 agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1996), 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/1997), 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997), 17 marzo 1998, n. 32, (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), 9 luglio 1998, n. 70, (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), 22 gennaio 1999, n. 4, (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999), 15 febbraio 2000 n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000) e 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001);

Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001) con la quale, a valere sulle risorse assegnate ai contratti di programma con la citata delibera 138/2000, è stata disposta l'assegnazione di 51.646 migliaia di euro a favore di iniziative infrastrutturali collegate all'Acquedotto pugliese e di 2.582 migliaia di euro a Sviluppo Italia;

Tenuto conto della ripartizione delle risorse per tipologia di strumenti così come risulta dal verbale del 25 ottobre 2001 di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive, che riporta in 8.757.183 migliaia di euro (16.956.200 milioni di lire) il totale delle risorse a disposizione dei contratti di programma, patti territoriali e contratti d'area:

Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di nuovi contratti di programma, aggiornate con le eventuali economie, rinunce e revoche intercorse e al netto delle assegnazioni effettuate con la delibera 16 e 17 del 9 maggio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003 e n. 155/2003);

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1) A seguito dei riparti di cui alle premesse, al netto di quanto assegnato con le citate delibere n. 16 e 17 del 2003, le risorse assegnate ai diversi strumenti di programmazione negoziata risultano così ripartite:

a) Contratti di programma: 1.995.899 migliaia di euro, al netto delle risorse assegnate all'Acquedotto pugliese e a Sviluppo Italia con la delibera n. 77/2001;

b) Contratti d'area: 1.955.616 migliaia di euro;

c) Patti territoriali: 4.805.668 migliaia di euro.

2) Le risorse attualmente disponibili a valere sui contratti di programma, al netto delle risorse assegnate con le citate delibere n. 16/2003 e 17/2003, sono pari a 100.769,96 migliaia di euro.

3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministero delle attività produttive relazionerà a questo Comitato sulle risorse che si saranno rese disponibili al 31 dicembre precedente, a seguito di economie anche derivanti dall'emissione dei decreti definitivi di spesa sui singoli contratti di programma.

Roma, 25 luglio 2003

*Il Presidente delegato*  
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*  
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 ottobre 2003  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 156

03A12013

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.** (Deliberazione n. 35/2003).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso

articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata, e vista in particolare la delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), con la quale sono stati approvati, tra gli altri, gli interventi concernenti la «Ferrotranvia, tratta Notarbartolo-Fiera-Giachery-Palermo C.le» di Palermo e il «Sistema innovativo» di Lecce;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi;

Vista la nota n. 1003 (TIF 5)/211 del 15 luglio 2003, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato la necessità di procedere alla rimodulazione tecnico-economica dei suddetti interventi, trasferendo alle nuove soluzioni progettuali i finanziamenti già assegnati agli interventi originari;

Preso atto che la C.A.V., nella seduta del 16 maggio 2003, si era al riguardo espressa favorevolmente, formulando raccomandazioni, tra l'altro, per la tempestiva conclusione delle procedure di competenza delle amministrazioni locali al fine di consentire l'impegno delle risorse assegnate da questo Comitato entro i termini di legge;

Preso atto

per quanto concerne l'intervento di Palermo denominato «Ferrotranvia - tratta Notarbartolo-Fiera-Giachery-Palermo C.le»:

che l'intervento originario, del costo di 115.789.636,78 euro (224.200 mln. di lire e finanziato al 60% per un limite d'impegno annuale di 6.705.151,30 euro (12.982.983.307 lire), prevedeva la chiusura dell'anello ferroviario con realizzazione, tra l'altro, di una linea di circa 3 km ad esercizio ferroviario nella tratta Notarbartolo-Giachery e tranviario nella tratta Giachery-Palermo C.le, e che la principale innovazione del progetto rivisitato ed ora denominato «metroferrovia Giachery-Lolli» consiste nella sostituzione della linea tranviaria Giachery-Palermo C.le con il prolungamento da Giachery a Lolli della linea ferroviaria in esercizio, per 2,3 km, in sotterraneo e a binario semplice, nonché nella realizzazione di nuove ulteriori fermate;

che la modifica viene proposta in quanto il comune ha ritenuto eccessivo l'impatto del sistema tranviario nel tessuto urbano del centro storico;

che l'intervento come sopra modificato avrà standard tipicamente ferroviari per caratteristiche dell'infrastruttura e dell'esercizio e che l'opera, inserita nel «Piano integrato del trasporto pubblico di massa a guida vincolata», si integrerà con la metropolitana leggera, attualmente in progetto e destinata a collegare il

centro di Palermo con la periferia nord, nelle stazioni d'interscambio Libertà e Politeama e con il passante ferroviario nelle stazioni di Notarbartolo e Lolli;

che l'analisi della domanda di mobilità e la valutazione del prevedibile traffico passeggeri sono state elaborate sulla base degli studi trasportistici sviluppati a suo tempo per il sistema metrotranviario e sulla base degli approfondimenti recentemente elaborati per lo studio di fattibilità della metropolitana leggera;

che è stato valutato l'impatto del sistema sulle componenti ambientali di maggior rilievo e sulla salute della popolazione, in particolare per l'esposizione al rischio, per l'inquinamento dell'aria e per quello da rumore;

che il costo dell'opera, pari a 115.944.573,85 euro, di cui 95.036.535 euro per lavori, non include più il materiale rotabile — ora a carico del gestore del servizio — ed è leggermente superiore a quello del precedente programma per effetto della diversa tipologia del sistema, ora ferroviario, e della collocazione in sotterraneo;

che la regione ha confermato il cofinanziamento a carico del POR Sicilia già attribuito al precedente progetto, a condizione che le opere siano realizzate entro il 31 dicembre 2008, termine compatibile con le scadenze comunitarie;

che il comune ha precisato di voler concludere la progettazione definitiva, con relativa approvazione in Conferenza di servizi, entro novembre 2003 e di voler procedere entro dicembre 2003 alla pubblicazione del bando di appalto integrato;

che l'amministrazione comunale si è impegnata ad intervenire finanziariamente per garantire la funzionalità dell'opera secondo quanto previsto nel progetto preliminare, se dovessero eventualmente presentarsi maggiori spese od oneri di realizzazione dell'intervento rispetto alle somme già assentite;

per quanto concerne l'intervento di Lecce denominato «Sistema innovativo»:

che l'intervento originario, del costo di 22.029.985,49 euro (42.656 mln. di lire) e finanziato al 60% per un limite d'impegno annuale di 1.292.674,06 euro (2.502.966.000 lire), costituito da un sistema filoviario articolato in tre distinti percorsi, prevedeva un anello cortocircuitante il centro storico, della lunghezza di 4,3 km ed attrezzato per la captazione dell'energia di alimentazione dal terreno, e due direttrici interne all'anello stesso, della lunghezza di 0,9 km e di 0,6 km, sulle quali l'alimentazione dei veicoli avveniva mediante batterie in dotazione ai veicoli stessi;

che la modifica viene proposta in quanto il comune intende proteggere il borgo antico, potenziandone la fruizione da parte esclusivamente dei pedoni, e captare la maggiore domanda di mobilità proveniente soprattutto da parte della popolazione studentesca, assicurando più efficaci collegamenti tra il centro ed il polo universitario;

che il nuovo intervento:

assume la denominazione «sistema di trasporto a trazione elettrica a servizio dell'area centrale urbana»;



è attrezzato per circa il 78% con linea di contatto per la captazione dell'energia elettrica e per la restante parte è destinato alla marcia autonoma dei veicoli, data la tipicità di alcune tratte percorse;

si articola in tre linee a doppio binario, di cui la prima — di 6,3 km — costituisce un anello, la seconda — di 4,1 km — collega il centro con il campus universitario Ecotekne, la terza — di 2,6 km — collega il parcheggio d'interscambio sulla ss 613 Lecce-Brindisi con la stazione ferroviaria;

che, secondo il Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ferma restando la significatività dell'opera per le scelte tecniche di fondo relative all'inserimento urbanistico e alle modalità d'esercizio, le indicazioni economiche possono essere valutate in linea di massima in quanto l'intervento sarà realizzato a seguito di appalto concorso;

che dal punto di vista tecnico, la C.A.V. ha invitato l'amministrazione proponente a ridurre il numero delle fermate previste — soprattutto quelle inserite nella tratta al di fuori del centro storico — che considera troppo ravvicinate, mentre ha espresso qualche perplessità soprattutto sul prezzo unitario del materiale rotabile (che indica come più basso non solo rispetto ai correnti prezzi di mercato, ma anche rispetto a realizzazioni similari meno complesse), si che ritiene si debba invitare l'ente beneficiario a rivedere puntualmente gli importi del quadro economico prima della predisposizione degli atti a base di gara;

Delibera:

1. È approvata la variante concernente l'intervento di Palermo già denominato «Ferrotranvia - tratta Notarbartolo-Fiera-Giachery Palermo C.le» e che, a seguito della nuova soluzione progettuale sopra illustrata, assume la denominazione di «metroferrovia Giachery-Lolli».

All'intervento così denominato, del costo complessivo di 115.944.573,85 euro, è trasferito il limite d'impegno annuale di 6.705.151,30 euro (12.982.983.307,86 lire), assegnato all'intervento originario ed aggiornato con la citata delibera n. 99/2002, con imputazione alle citate leggi numeri 488/1999 e 388/2000.

2. È approvata la variante all'intervento di Lecce già denominato «Sistema innovativo» e che, a seguito della nuova soluzione progettuale di cui sopra, assume la denominazione progetto per un sistema integrato di trasporto ecocompatibile ad alimentazione elettrica a servizio del centro storico».

All'intervento così denominato, del costo complessivo di 22.029.985,49 euro, è trasferito il limite d'impegno annuale di 1.292.674,06 euro (2.502.966.000 lire), assegnato all'intervento originario ed aggiornato con la citata delibera n. 99/2002, con imputazione alle richiamate leggi numeri 488/1999 e 368/2000.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte

le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione e verificando che i medesimi ottemperino alle ulteriori prescrizioni formulate dalla C.A.V.

4. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate dalla presente delibera.

Resta altresì fermo l'onere posto a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di relazionare, con la periodicità prevista da ultimo con la citata delibera n. 99/2002, sullo stato di attuazione del programma medesimo e degli analoghi interventi finanziati a carico di altre fonti di copertura, nonché sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie già in gestione commissariale finanziato a carico della legge n. 910/1986, in modo da offrire a questo Comitato una panoramica esaustiva delle iniziative relative al settore, dei risultati conseguiti in termini di soddisfacimento del bisogno di mobilità e delle necessità ancora da soddisfare a carico della finanza statale.

Roma, 25 luglio 2003

*Il Presidente delegato*  
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*  
BALDASSARRI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 ottobre 2003  
Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 157*

03A12014

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnazioni per l'anno 2003 (completamenti legge n. 64/1986).** (Deliberazione n. 47/2003).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, al quale confluiscono, fra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte, a favore delle amministrazioni centrali competenti, assegnazioni finanziarie volte ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la richiesta del Dipartimento del tesoro n. 18790 del 26 febbraio 2003, per complessivi 16.062.607,29 euro, concernente l'erogazione dei contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari ex art. 10 della legge n. 64/1986, pari a 12.639.710 euro ed il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate annuali degli interessi consolidati derivanti dalle anticipazioni da essa effettuate nel finanziamento delle iniziative avviate in vigore dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno, pari a 3.422.897,29 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali, Gestione commissariale, n. 98 dell'11 febbraio 2003, con la quale si chiede l'assegnazione di 165.267 euro per i compensi da corrispondere al Commissario *ad acta* ed ai consulenti giuridici;

Vista la richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 643/N/ES del 6 maggio 2003, concernente le esigenze finanziarie per l'anno in corso, connesse al completamento delle opere ex lege n. 64/1986 di competenza dello stesso Ministero, per un importo di 80.000.000 euro, in termini di competenza e di 70.000.000 euro, in termini di cassa;

Viste le note del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca numeri 561 e 3662 del 22 maggio 2003 concernenti rispettivamente le esigenze finanziarie, per il corrente esercizio 2003, relative al Centro di ricerche aerospaziali Spa (CIRA), per un importo di 8.528.500 euro e al funzionamento delle commissioni di accertamento di spesa ed ai compensi da corrispondere al commissario *ad acta*, per un importo di 148.000 euro;

Tenuto conto delle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze connesse al trasferimento alle regioni meridionali, in attuazione del decreto legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

dell'ultima quota delle risorse residue relative alle iniziative *ex lege* n. 64/1986, comprese nei piani regionali di sviluppo e nell'azione organica 6.3, pari a 516.456.899,09 euro, per il corrente esercizio 2003;

della quota di 90.962.258 euro, per l'anno 2003, relativa al finanziamento delle convenzioni a suo tempo stipulate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con i diversi soggetti attuatori, utilizzando allo scopo, per un importo di 15 milioni di euro, le risorse residue ancora disponibili presso la Cassa depositi e prestiti;

Tenuto conto della richiesta presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 926 del 13 marzo 2002, concernente le esigenze finanziarie relative agli oneri residui da rimborsare all'I.N.P.S. per sgravi contributivi in agricoltura, inizialmente posti a carico del soppresso servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);

Ritenuto di dover accogliere parzialmente le richieste dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali nei limiti rispettivamente, di 70.000.000 e di 100.000.000 di euro, tenuto conto che le disponibilità di bilancio per l'anno in corso non ne consentono, al momento, l'accoglimento integrale;

Ritenuto pertanto opportuno disporre, alla luce delle suddette esigenze un'assegnazione, per l'anno 2003, pari a complessivi 802.323.531,38 euro, da porre a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate sopra richiamato;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

#### Delibera:

A valere sulle disponibilità 2003 del Fondo per le aree sottoutilizzate, sono disposte, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 96/1993 puntualmente indicate in premessa, le seguenti assegnazioni di importo complessivo pari a 802.323.531,38 euro:

*Importi in euro*

Amministrazioni centrali	Assegnazioni 2003
<i>Economia e finanze</i>	
Mutui ex art. 10 legge n. 64/1986 . . .	12.639.710,00
Cassa depositi e prestiti: ammortamento anticipazioni . . . . .	3.422.897,29
Piani regionali di sviluppo e Az. Organica 6.3 (quota 2003 da trasferire alle regioni meridionali) . . . . .	516.456.899,09
Convenzioni Agensud (quota 2003 da trasferire alle regioni meridionali) . .	90.962.258,00
Totale . . .	623.481.764,38

Amministrazioni centrali	Assegnazioni 2003
<i>Politiche agricole e forestali</i>	
Compenso commissario <i>ad acta</i> . . . .	165.267,00
Totale . . .	165.267,00
<i>Infrastrutture e trasporti</i>	
Completamento opere ex AGENSUD	70.000.000,00
Totale . . .	70.000.000,00
<i>Lavoro e politiche sociali</i>	
Oneri SCAU (reintegro a favore dell'INPS) . . . . .	100.000.000,00
Totale . . .	100.000.000,00
<i>Istruzione, università e ricerca</i>	
CIRA (Centro italiano ricerche aerospaziali) . . . . .	8.528.500,00
Compensi commissario <i>ad acta</i> e commissioni di accertamento . . . . .	148.000,00
Totale . . .	8.676.500,00
<b>TOTALE . . .</b>	<b>802.323.531,38</b>

I competenti uffici del dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni di bilancio.

Per quanto concerne l'assegnazione di 90.962.258,00 milioni di euro relativa alle convenzioni Agensud, le predette variazioni di bilancio saranno limitate all'importo di 75.962.258,00 euro, tenuto conto che per la residua quota di 15.000.000,00 di euro provvederà direttamente la Cassa depositi e prestiti, in relazione all'effettiva capacità di spesa delle singole regioni, utilizzando allo scopo le risorse residue ancora disponibili.

Al completamento del trasferimento delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 relativo alle suddette convenzioni, si provvederà, compatibilmente con le esigenze di bilancio, con l'assegnazione di tre quote annuali, di pari importo, a partire dal 2004.

Roma, 25 luglio 2003

*Il Presidente delegato*  
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*  
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 ottobre 2003  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 158

03A12015

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Palermo 1.**

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Palermo 1 nei giorni 9 ottobre 2003 e 10 ottobre 2003.

*Motivazioni.*

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio locale di Palermo 1 con nota prot. n. 90934 del 13 ottobre 2003, il medesimo, a causa di un guasto alla linea telefonica principale, non ha potuto assicurare all'utenza alcuni servizi istituzionali, con particolare riferimento alle attività di front-office e di registrazione degli atti che sono state espletate in modo parziale.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1261, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 23 ottobre 2003

p. *Il direttore regionale f.f.:* FONTANA

03A11950

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Campobasso.**

IL DIRETTORE REGIONALE  
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e delle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Campobasso nel giorno 10 ottobre 2003, per la sostituzione del server.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla necessità per l'ufficio provinciale ACI di Campobasso di sostituire il server locale deputato alla gestione dei database con un nuovo server dati centralizzato.

La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Campobasso ha confermato la citata chiusura al pubblico con nota prot. n. 1156/2003 del 23 settembre 2003.

Il Garante del contribuente è stato informato con nota n. 2003/10066 del 21 ottobre 2003.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Normativa attinente alla sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Campobasso, 27 ottobre 2003

*Il direttore regionale:* MONTONE

03A11949

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia.**

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

*Mancato funzionamento*

È accertato, dalle ore 12 in poi nella giornata del 26 settembre 2003, il mancato funzionamento degli sportelli al pubblico dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia.

*Motivazioni.*

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12 in poi nella giornata del 26 settembre 2003 a causa di sciopero del personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota protocollo n. 1591, dell'8 ottobre 2003, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota dell'8 ottobre 2003, protocollo n. 1969, che ha attestato l'avvenuta chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 9 ottobre 2003.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

*Riferimenti normativi.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 2003

*Il direttore regionale:* TIEZZI

03A12043

## AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003.

**Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Avezzano.**

### IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 24458 dell'8 ottobre 2003 della direzione regionale per l'Abruzzo, Molise e Marche relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Avezzano;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA  
la seguente determinazione:

Art. 1.

*Istituzione e attivazione  
dell'ufficio delle dogane di Avezzano*

A far data dal 17 novembre 2003 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Avezzano, dipendente dalla direzione regionale per l'Abruzzo, Marche e Molise.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale di L'Aquila.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la dogana di L'Aquila.

L'ufficio delle dogane di Avezzano ha competenza territoriale sulla provincia di L'Aquila e comprende la sezione operativa territoriale di L'Aquila.

L'ufficio delle dogane di Avezzano assume le competenze della circoscrizione doganale di Pescara e dell'ufficio tecnico di Finanza di Pescara, relativamente alla provincia di L'Aquila.

La sezione operativa territoriale di L'Aquila assume le competenze dell'omonima soppressa dogana di L'Aquila, relativamente ai comuni di L'Aquila, Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel Del Monte, Castelvechio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio, Picenze, Prata D'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio Ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia, Villa Sant'Angelo.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Avezzano vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della circoscrizione doganale di Pescara e del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Pescara, relativamente alla provincia di L'Aquila.

La circoscrizione doganale di Pescara mantiene la competenza territoriale sulle province di Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia e Teramo.

L'ufficio tecnico di finanza di Pescara mantiene la competenza territoriale sulle province di Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia e Teramo.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Avezzano è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, del contenzioso, di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 29 ottobre 2003

*Il direttore: GUAIANA*

03A12044

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003), **coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2003, n. 300** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 10), **recante «Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».**

## AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

### *Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato*

1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:

a) per 550 unità, utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 101 del 20 dicembre 1996;

b) per le rimanenti 450 unità, corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 43 del 1° giugno 1999. Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato è destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volon-

tari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di ferma da non più di due anni.

2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del *testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale già appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:

«8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'art. 34, comma 4, della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante: «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.»:

«1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri	70%;
b) Corpo della guardia di finanza	70%;
c) Corpo militare della Croce rossa	100%;
d) Polizia di Stato	45%;
e) Corpo di polizia penitenziaria	60%;
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco	45%;
g) Corpo forestale dello Stato	45%».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003 reca: «Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2003, n. 289 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1):

«5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.»

— Si riporta il testo dell'art. 132, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»:

«La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»:

«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia

per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

#### Art. 1-bis.

*Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133*

1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: «incarichi istituzionali di Governo» sono inserite le seguenti: «nazionali e dell'Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministro dell'interno».

#### Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno», come modificato dalla legge di conversione qui pubblicata:

«Art. 5-bis (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza). — 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo nazionali e dell'Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'art. 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.».

#### Art. 2.

*Soppresso dalla legge di conversione.*

#### Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A11992

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 ottobre 2003, n. 44.

**Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2003, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

*Alle amministrazioni centrali dello Stato;*

*Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato;*

*All'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;*

*Alle ragionerie provinciali dello Stato;*

*Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro;*

*All'Agenzia interregionale per il fiume Po;*

*Alla Corte dei conti;*

*Alle Sezioni regionali della Corte dei conti;*

*All'Avvocatura generale dello Stato;*

*Alle Avvocature distrettuali dello Stato;*

*Agli uffici territoriali del governo;*

*Al Dipartimento per le politiche fiscali;*

*All'Agenzia delle entrate;*

*All'Agenzia delle dogane;*

*All'Agenzia del demanio;*

*All'Agenzia del territorio;*

*Al Dipartimento del tesoro - Direzione V;*

*Ai Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze;*

*Alle direzioni provinciali dei servizi vari;*

*Alle Poste italiane S.p.a.;*

*All'Ufficio italiano cambi.*

*e, per conoscenza:*

*Alla Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo;*

*Alle amministrazioni autonome dello Stato;*

*Ai Commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;*

*Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

*All'Associazione bancaria italiana.*

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 2003 raccomandandone l'osservanza; **in particolare si ricorda la irricevibilità da parte degli uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, degli atti d'impegno comunque giuridicamente perfezionati che dovessero pervenire oltre il termine del 31 dicembre quale chiusura dell'esercizio finanziario, fatti salvi quelli derivanti da applicazioni di leggi pubblicate nel mese di dicembre.**

**N.B. Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto.**

### TITOLO I

#### ENTRATE

#### Paragrafo I

*Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e la resa della contabilità*

Come è noto, a seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e l'Amministrazione della Banca d'Italia per la «Rendicontazione telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato», a decorrere dal 1° gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T-seconda parte, nonché i tabulati modello 55T, modello 55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio 2003, in assenza di tali supporti cartacei, detti uffici continuano ad avvalersi delle nuove funzionalità realizzate dal Sistema Informativo R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano i predetti uffici e le agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio **entro il 9 gennaio 2004** agli uffici centrali del bilancio presso le varie amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle amministrazioni centrali.



Ai fini di quanto sopra le agenzie fiscali sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle ragionerie provinciali dello Stato.

Le stesse ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

È da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che è stata eliminata la possibilità di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del **31 marzo 2004**.

Al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del Ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001 — modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. — e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del **14 aprile 2004** e renderle disponibili al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato non oltre il **20 aprile 2004**.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed all'ufficio centrale del bilancio competente.

## TITOLO II

### SPESE

#### Paragrafo I

##### *Termini di emissione dei titoli di spesa*

##### A) Ordini di pagare.

Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti uffici centrali del bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato **entro e non oltre il 5 dicembre 2003**.

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.E.P.A. **fino al 17 dicembre 2003**.

Le sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2003, fino alla data ultima del **19 dicembre 2003** (così come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome del creditore, l'esatto ammontare del debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

##### B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti uffici centrali del bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del **20 novembre 2003** per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle sezioni di tesoreria **entro il 1° dicembre 2003** e la successiva

emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.

Si fa presente che **entro il termine del 19 dicembre 2003** le amministrazioni emittenti devono far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervennero dopo il suddetto termine del **19 dicembre 2003**, ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2003 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono **entro il 1° dicembre 2003** buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.a., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla sezione di tesoreria provinciale.

#### C) Decreti di assegnazione fondi.

Le amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 «Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'amministrazione centrale» **non oltre il termine del 19 novembre 2003**.

Gli uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il termine di cui al precedente punto A).

## Paragrafo II

### Spese da sistemare

#### A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, **entro il 30 gennaio 2004**, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale un prospetto — in duplice copia — degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni — via terminale — al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994) e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del secondo semestre **entro il 25 gennaio 2004**;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattarsi oltre il 31 dicembre 2003, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata **entro il 31 marzo 2004**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2003, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle tesorerie di cui al precedente paragrafo I. Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59-bis, comma 1, della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 — modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) —

distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Correlativamente, si raccomanda alle amministrazioni centrali, nonché agli uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione — specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata — dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di modello 32-bis C.G. o di modello 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle amministrazioni centrali e periferiche.

Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziati sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.

Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa.

In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici peri-

ferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziati sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici affinché comunichino tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli eventuali esuberanti di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza.

Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

È da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale — primo, secondo e terzo, comma — si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli enti militari — come precisato al paragrafo 3 — Spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso

entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle sezioni di tesoreria provinciale, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

**Entro il 30 gennaio 2004**, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi modello 62 C.G. delle spese delegate, **i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2003, da compilarli** distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

**Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle sezioni di tesoreria provinciale i modelli 66T/31-ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32-bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2003 e trasportati all'esercizio 2004 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:**

**in uno** saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi entro il 31 dicembre 2003 e non portati in uscita entro la stessa data dalle sezioni di tesoreria provinciale, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2004 (**quali risultano dai modelli 32-bis C.G. - cfr. paragrafo terzo, punto 1**); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;

**nell'altro** saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2003 non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. **Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2003 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;**

**infine un elenco modello 62 C.G. va compilato** per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardante stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera G).

Nel caso in cui la compilazione analitica del modello 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente — in detti elaborati — l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli **62 C.G.**, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2004 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione «esclusivamente per ordinativi da trasportare». Inoltre le amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti **alla data del 31 agosto 2004**.

**Le sezioni di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini di accreditamento di cui sopra, provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32-bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.**

Si richiama altresì l'attenzione delle amministrazioni ad una tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2003 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi». La Banca d'Italia trasmetterà agli uffici centrali del bilancio presso le singole amministrazioni nonché alle ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (modello 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il **30 giugno 2004** i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Le sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi modello 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo del 16 febbraio 2004**.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2003 quando la relativa comunicazione della locale sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine **del 16 febbraio 2004** dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2003 e trasportati all'esercizio 2004.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo terzo - Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.

### C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art. 61-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

dal n. 1001 al 6999: spese correnti;

dal n. 7000 al 9499: spese in conto capitale;

dal n. 9500 al 9999: rimborso di passività finanziarie.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 27 dicembre 2002, n. 290 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2002, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, è estesa — per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilità — anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) infrastrutture e trasporti: Capitanerie di porto, U.P.B. 6.1.1.5: 2716, 2717, 2718, 2719;

b) difesa: Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 1432, U.P.B. 10.1.2.2: 1476; armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B. 11.1.2.3: 1711; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate, U.P.B. 12.1.1.3: 1885, U.P.B. 12.1.2.2: 1927; lavori e demanio, U.P.B. 15.1.1.3: 2073, U.P.B. 15.1.2.4: 2150; sanità militare, U.P.B. 16.1.1.3: 2291; bilancio e affari finanziari, U.P.B. 22.1.2.1: 2545; Arma dei carabinieri, U.P.B. 23.1.1.5: 2891; armamenti terrestri, U.P.B. 26.1.1.3: 3773; commissariato e servizi generali, U.P.B. 27.1.1.6: 4021; ispettorato logistico dell'esercito, U.P.B. 28.1.1.3: 4261; ispettorato supporto logistico navale e dei fari, U.P.B. 29.1.1.3: 4381; ispettorato logistico/Comando logistico dell'aeronautica, U.P.B. 30.1.1.3: 4551; ufficio del segretariato generale per la gestione degli enti dell'area industriale, U.P.B. 31.1.1.4: 4731.

Le sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterrano alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi, fatte salve le variazioni al regime di trasportabilità degli ordini di accreditamento intervenute nel corso dell'esercizio, che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunicherà alla Banca d'Italia - amministrazione centrale - servizio rapporti col tesoro, per via informatica.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3, 444 e 448 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, **entro il termine ultimo del 9 gennaio 2004**, alle sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

**Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle sezioni di tesoreria provinciale di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto termine del 15 gennaio 2004.** Dopo la predetta data del **9 gennaio 2004**, le stesse sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni

di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive amministrazioni, per il tramite degli uffici centrali del bilancio o delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, **entro il 20 gennaio 2004**, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Le sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo terzo (adempimenti delle tesorerie).

Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi motivo non dovesse essere attribuita dal sistema informativo la nuova imputazione, andranno restituiti dalle sezioni di tesoreria provinciale alle rispettive amministrazioni emittenti per il tramite degli uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali ordini di accreditamento, andranno sistemati dalle competenti amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento nell'esercizio 2004, in conto residui.

**D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2003.**

Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il **20 gennaio 2004** l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.

Gli uffici delle Poste italiane S.p.a. debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 2004 (prorogabile al 10 per necessità operative) alle sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al **31 dicembre 2003**.

**E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2003.**

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del paragrafo primo, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il **31 dicembre 2003** da parte delle competenti sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2003, viene effettuato dalle competenti sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul modello 89 T, comunicano all'amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2004.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

**F) Rimanenze di importi non superiori a € 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2003.**

Ai sensi dell'art. 59-bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al **20 dicembre 2003** una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a € 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere **entro il 31 dicembre 2003** al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

**G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 ( legge finanziaria 1981 ).**

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 — da considerarsi di efficacia permanente — dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali — riguardanti esclusivamente le menzionate spese — rimasti da versare al **31 dicembre 2003**, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2004. Si raccomanda alle amministrazioni centrali ed agli uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 2003 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2004 in conto residui;

2) gli ordinativi modello 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2003 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2004, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovrà emettere il modello 62 C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul modello 32-bis C.G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C.G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti istruzioni sui servizi generali del tesoro emanato in applicazione degli articoli 152 e 154 del regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) i mandati informatici emessi nell'anno 2003 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla ragioneria generale dello Stato.

### Paragrafo III

#### *Adempimenti delle tesorerie*

L'amministrazione centrale della Banca d'Italia, **entro il 20 gennaio 2004**, trasmette al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:

a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;

b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;

c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.;

Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta amministrazione centrale segnala al sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.

Tali informazioni, tramite lo stesso sistema informativo, sono rese disponibili agli uffici centrali di bilancio, alle ragionerie provinciali dello Stato e agli altri uffici di ragioneria.

Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, non pagati entro il **31 dicembre 2003**, si raccomanda agli uffici delle Poste italiane S.p.a. di tenere presente che i relativi documenti sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime sezioni ad effettuare le scritture in uscita non oltre il **31 marzo 2004** dei mandati in limite di perenzione pagati in tempo utile.

Le sezioni di tesoreria provinciale invece, **entro il 20 gennaio 2004**, dovranno inviare ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo modello 31-quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre 2003, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per l'accennato art. 728).

Inoltre le sezioni di tesoreria provinciale, per effetto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il **9 gennaio 2004** con apposito elenco alle amministrazioni emittenti, per il tramite degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle sezioni di tesoreria provinciale sul fatto

che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2003 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle sezioni ai competenti uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono **entro il 30 gennaio 2004** (come già indicato nel paragrafo secondo) alle sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla «chiusura» degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il **20 aprile 2004**, trasmettono:

ai predetti uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di una copia dei mod. 34 C.G.;

all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria provinciale dello Stato competente, **due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'amministrazione che gestisce il capitolo.**

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere **entro il 15 aprile 2004** l'elenco predetto, le sezioni di tesoreria provinciale — dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi — invieranno, comunque, agli uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'amministrazione dei monopoli di Stato, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'amministrazione emittente.

I suddetti uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonché una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime sezioni di tesoreria provinciale, entro il **10 febbraio 2004**, dovranno trasmettere:

1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2003. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-*ter* C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2004.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2004 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2002, trasportati all'esercizio 2003 e non ancora estinti al 31 dicembre 2003, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2003 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-*bis* C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-*bis* C.G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-*bis* C.G. e 34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinché,



entro il 31 dicembre 2003, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-*bis* C.G. o buoni speciali modello 31-*quater* C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-*quater* C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e da altri uffici pagatori nonché dalle sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-*bis* C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).

Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2004 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo secondo, all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2004, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2004, le sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-*bis* C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2003. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti

su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelievo in contanti emessi nell'esercizio 2003 e pagati entro il 31 dicembre 2003, ma versati presso la sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al paragrafo secondo sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.a., non contabilizzati in uscita dalle tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2004 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.

Le sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

#### Paragrafo IV

##### SPESE FISSE E PENSIONI

##### *Adempimenti delle direzioni provinciali dei servizi vari*

Le direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere **entro il 15 gennaio 2004 (alla sezione Regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli uffici scolastici regionali)**, ed alla Corte dei Conti (ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) per le amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2003.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2003, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi **esclusivamente** dalle direzioni provinciali dei servizi vari **interessate ai pagamenti** all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.

Le direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 30 gennaio 2004**, agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali e alle ragionerie provinciali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (u.p.b. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2003, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». È consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

#### Paragrafo V

##### *Adempimenti del mese di dicembre 2003*

#### A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2004.

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2004, la registrazione nelle scritture del sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato a partire **dal 18 dicembre 2003**. Inoltre **dal 22 dicembre 2003** i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2004.

Sarà cura dell'amministrazione e degli uffici emittenti far pervenire agli uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.

Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre è confermata la possibilità di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Sarà compito tuttavia sempre dell'amministrazione e degli uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di «esercizio finanziario 2004».

#### B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2004.

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2003, in conto dell'esercizio 2004, dovranno essere trasmessi alle sezioni di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2004.

#### C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2004 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2004, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

#### Paragrafo VI

##### *Prescrizione e perenzione amministrativa*

La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: «i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il secondo comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato da ultimo così modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194: «Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno». Inoltre, per effetto della legge n. 246 del 31 ottobre 2002, di conversione di detto decreto-legge, è stato introdotto il comma 6-bis il quale, in via transitoria, dispone che «Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'eser-

cizio 1999, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziare per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziare per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005».

Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'art. 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'art. 54, comma 16 della legge n. 449/1997.

Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità.

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al richiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilità alla predetta amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

### TITOLO III

#### PATRIMONIO

##### Paragrafo I

#### *Contabilità dei beni patrimoniali e demaniali*

##### A) Premessa

Le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e di quelle dipendenti dalle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione» hanno trovato una prima espressione con il Conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato dalla circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità).

Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la nuova classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato ma è aggiuntiva ad essa; ciò in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, la classificazione andava necessariamente differenziata da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si basavano le «categorie» riportate in precedenza nel conto generale del patrimonio.

Al fine poi di rendere disponibili i dati necessari al nuovo tipo di rendicontazione, mediante l'utilizzo di scritture che consentissero la dimostrazione a valore del patrimonio in linea con le finalità, i criteri e i vincoli indicati nell'art. 14 del decreto legislativo n. 279/1997 e richiamati nel decreto di cui trattasi, con la menzionata circolare n. 13 sono state apportate modifiche agli stampati sia dei beni immobili, patrimoniali e demaniali, che dei beni mobili patrimoniali secondo quanto riportato negli allegati n. 2 e n. 3 della circolare medesima, con la novità in particolare dell'inserimento negli stampati di una colonna per l'indicazione del codice SEC '95. Per quanto riguarda invece i beni mobili demaniali «considerati immobili ai fini inventariali» le amministrazioni interessate (Beni e attività culturali; Istruzione, università e ricerca; Infrastrutture e trasporti), invitate con la stessa circolare a modificare i vecchi modelli o introdurre dei nuovi che recepissero la classificazione SEC '95 già introdotta per i modelli predisposti per tutti i beni mobili patrimoniali, dovranno attenersi alle istruzioni riportate al successivo paragrafo C).

### B) Contabilità dei beni mobili patrimoniali

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali dovranno essere effettuate nel rispetto del richiamato decreto 18 aprile 2002, nonché della suddetta circolare n. 13 che ha riguardato la ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997; inoltre occorre tenere presente il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, e la relativa circolare n. 32 del 13 giugno 2003 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, emanata in merito per gli adempimenti degli uffici riscontranti.

È da tenere presente, comunque, che sebbene emanate sotto la vigenza del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1978, n. 718 trovano ancora applicazione le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999 limitatamente alla suddivisione dei beni mobili in «categorie».

Infine si ricorda la circolare n. 41 del 15 novembre 2002, con la quale, in relazione alla nuova classificazione dei beni e servizi (SEC '95) viene promossa la diffusione del «Nuovo sistema di controllo e gestione dei beni mobili GECCO», utilizzabile attraverso intranet/internet, per la gestione dei beni mobili e di quelli di facile consumo da parte dei consegnatari nonché per la rendicontazione mediante integrazione con gli uffici riscontranti (uffici centrali del bilancio e ragionerie provinciali dello Stato).

A questo proposito va ricordato che, per i consegnatari che non hanno ancora adottato il sistema GECCO, e che non avrebbero ancora ricevuto la stampa dei nuovi modelli, come indicato dalla richiamata circolare n. 13 del 12 marzo 2003, si tratterà di utilizzare i vecchi stampati, avendo cura, però, di riportare, anche manualmente, a margine delle varie registrazioni contabili l'annotazione del relativo codice SEC '95, per poi trascriverlo, a fine gestione 2003, sui modelli 1998 C.G., come già ricordato dalla nota n. 10544 del 17 settembre 2003 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato diretta agli uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato.

Per quanto concerne, infine, le contabilità relative ai beni mobili delle agenzie fiscali, si rinvia alla circolare n. 36 del 18 novembre 2002, del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

#### Contabilità modelli 1998 C.G.

A seguito dell'utilizzo dei nuovi modelli contabili, che riportano la classificazione per «categorie» e quella ulteriore del SEC '95 per tutti gli uffici consegnatari a partire dal 1° luglio 2003, si rende necessario che i consegnatari producano il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili (mod. 1998 C.G.), avendo cura di includervi, per ciascuna delle categorie interessate, i dati relativi alle variazioni intervenute nell'esercizio 2003 per singole voci SEC '95 di loro appartenenza, compresa la voce «categoria residuale» (come si può vedere dall'allegato 3 alla presente circolare). Ai fini della anzidetta classificazione ed in ordine al più appro-

priato inserimento di beni informatici, va poi precisato che non si può prescindere dalla «strumentalità» che i beni medesimi rivestono rispetto all'attività svolta dall'ufficio; pertanto, se trattasi di beni in uso agli uffici rientrano nella I categoria, e quindi nella voce SEC '95 «macchinari per ufficio», viceversa dovranno far parte della III categoria ed essere inclusi nella voce SEC '95 «hardware».

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.), come sopra compilato per ogni categoria esistente, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico — ex mod. 130 P.G.S. — figlia, da accogliersi anche nel formato A/4 con la relativa documentazione nonché fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del modello 1996 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato) entro il termine del 15 febbraio 2004 al competente ufficio riscontrante (ufficio centrale del bilancio o ragioneria Provinciale dello Stato), come prescrive l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.

Le amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto di dette variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti uffici centrali del bilancio per la formazione del conto generale del patrimonio, di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC '95:

le consistenze finali dell'esercizio 2002;

gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2003 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;

gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;

gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le «soprapvenienze»);

le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);

le diminuzioni per cessioni ad altri uffici;

le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);

le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;

le consistenze finali dell'esercizio 2003.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari, per una più esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti che risultino assunti in consistenza o dimessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2003, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come già sopra segnalato, è necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).

Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Le istituzioni scolastiche, che pur avendo acquisita la personalità giuridica dal 1° settembre 2000 non abbiano tuttora effettuato il passaggio di gestione e redatto il processo verbale di consegna, devono continuare a gestire i beni mobili con contabilità erariale. Infatti, fino a che non venga formalizzato il passaggio di gestione non può darsi luogo al scarico ed i beni mobili devono rimanere in carico al consegnatario dell'istituto di provenienza, che ne conserva la responsabilità e che è obbligato a rendere entro i termini previsti, i modelli 1998 C.G. contenenti le variazioni intervenute durante l'esercizio per ciascuna categoria di beni che vanno contabilizzate con il loro inserimento nel Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato a cura delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ovviamente i modelli 1998 C.G. riporteranno esclusivamente le variazioni in diminuzione avvenute a tutto il 31 dicembre 2003, dovute a provvedimenti formali di scarico eventualmente intervenuti, in quanto le acquisizioni successive al 31 agosto 2000 sono contabilizzate direttamente nelle scritture inventariali della nuova istituzione scolastica dotata di personalità giuridica essendo state conseguite con fondi del proprio bilancio.

Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli uffici riscontranti sull'obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo dell'ufficio del consegnatario interes-

sato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2004, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato non oltre il termine del **31 marzo 2004**.

Trascorsa tale data lo stesso sistema informativo considererà « inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 1998 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

### **C) Contabilità dei beni mobili demaniali.**

#### **1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.**

Come è noto, per effetto del secondo comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) sono da considerarsi « immobili agli effetti inventariali » i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.

**Tali beni, a seguito della nuova classificazione introdotta con il già richiamato decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:**

- Beni storici;**
- Beni artistici;**
- Beni demo-etno-antropologici;**
- Beni archeologici;**
- Beni librari;**
- Beni archivistici;**
- Beni paleontologici;**
- Opere di restauro.**

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto conto patrimoniale gli Istituti e gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli, in attesa della loro riformulazione in base alle indicazioni contenute nella richiamata circolare

n. 13 del 12 marzo 2003, un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni scaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri uffici. Per quanto riguarda i beni scaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al scarico.

È da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti uffici centrali delle amministrazioni per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 9 gennaio 2004, una volta riconosciute la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti uffici centrali del bilancio entro il 20 febbraio 2004 per consentire la successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 31 marzo 2004.

## 2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del terzo comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare «beni immobili agli effetti inventariali» i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC '95 «Strade ferrate e relativi materiali di esercizio» e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengano a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente ufficio centrale del bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2003; qualora non si sia provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

## D) Contabilità dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

A seguito di quanto indicato nella «Premessa» circa l'utilizzo di scritture che consentano la dimostrazione a valore del patrimonio in linea con le finalità, i criteri e i vincoli indicati nell'art. 14 del decreto legislativo n. 279/1997 e richiamati nel più volte citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, le Filiali delle Agenzie del demanio devono trasmettere in duplice copia entro il 16 febbraio 2004, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod. 91, come modificato dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC '95 concernente le variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 2003 da rendicontare, unitamente al mod. 16 - riassunto delle scritture delle vendite.

Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle ragionerie provinciali dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'ufficio centrale del bilancio presso le amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle della difesa o delle infrastrutture e dei trasporti.

Le ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro il 31 marzo 2004 le predette contabilità con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23-bis a valore, nonché con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non già rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il 15 aprile 2004 all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riassuntivo dei modd. 91, allegando copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.

A tale scopo vengono inviati alle ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo

secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984).

L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata «prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)»;

b) mod. 16, rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1) il mod. 16 rigo P;

2) prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;

3) mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

Ove dette concordanze non si verificano, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente. Ciò consente agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

Tale situazione non permette alle ragionerie provinciali dello Stato di parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria.

A tal fine, come richiesto dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - con nota n. 21316 del 26 aprile 2000, le filiali dell'agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti Ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

\* \* \*

Una novità per il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2003 è rappresentata infine dall'inclusione nel conto generale del patrimonio dei beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per effetto dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono stati estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, successivamente stabiliti con l'art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

Pertanto, ai fini della contabilizzazione dei valori dei predetti beni, per quel che riguarda i cespiti gestiti dall'agenzia del demanio, le Filiali della stessa, ove abbiano provveduto ad individuare i beni in questione e a valutarli in base agli anzidetti criteri così come, peraltro, richiesto anche da questo Dipartimento con la nota n. 109404 del 29 settembre 2003 — avranno cura di dare comunicazione dei dati — desunti dal registro inventario mod. 23/D, come modificato con la circolare n. 13/2003, e concernenti, per ciascun bene, il codice SEC '95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore entro il 16 febbraio 2004 alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

Queste ultime provvederanno all'inserimento dei dati ricevuti al Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato mediante la procedura informatizzata in corso di definizione, la cui attivazione sarà oggetto di apposito comunicato.

In modo analogo procederanno, per i beni di propria pertinenza, le amministrazioni della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali ed i relativi uffici riscontranti.

Roma, 30 ottobre 2003

*Il Ragioniere generale dello Stato:* GRILLI

ALLEGATO N. 1

#### CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

19 novembre 2003

Termine ultimo per l'invio degli ordini di accreditamento ai competenti uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato da parte delle amministrazioni centrali e periferiche nonché, per i decreti di assegnazione fondi, da parte delle sole amministrazioni centrali.

1° dicembre 2003

Termine ultimo entro il quale gli uffici centrali del bilancio trasmettono gli ordini di accreditamento alla sezione di tesoreria provinciale.

5 dicembre 2003

Termine ultimo per l'inoltro agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle amministrazioni centrali e periferiche.

17 dicembre 2003

Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato dei mandati informatici al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.G.E.P.A.

18 dicembre 2003

Inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2004 da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti.

19 dicembre 2003

Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici da parte delle sezioni di tesoreria provinciale;

Termine per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale da parte delle amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditalamento per i quali può essere operato il trasporto;

Termine anche per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale di:

1) titoli tratti su ordini di accreditalamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditalamento inferiori ad € 5,16 (vedi Titolo II, lettera F paragrafo II);

2) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

20 dicembre 2003

Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori a € 5,16 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione (vedi Titolo II, lettera F paragrafo II).

22 dicembre 2003

Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei mandati informatici relativi agli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2004 perché siano disponibili presso le sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2004.

31 dicembre 2003

Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente;

Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato, di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre;

Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad € 5,16 con imputazione al capitolo «entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditalamento emessi.

9 gennaio 2004

Termine per l'invio, agli uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (ufficio I) della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli uffici di ragioneria e delle agenzie fiscali;

Termine ultimo per far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditalamento da trasportare;

Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti uffici centrali delle amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca da parte degli Istituti ed uffici centrali e periferici.

10 gennaio 2004

Termine per la restituzione da parte degli uffici delle Poste italiane S.p.a. alle sezioni di tesoreria provinciale dei documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2003;

Data di inizio per la restituzione da parte delle sezioni di tesoreria provinciale alle amministrazioni emittenti, per il tramite degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli ordini di accreditalamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

15 gennaio 2004

Termine per l'inoltro **alla sezione regionale della Corte dei conti limitatamente ai capitoli degli uffici scolastici regionali** e alla Corte dei conti, per le amministrazioni centrali da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

20 gennaio 2004

Termine per la trasmissione al Sistema informativo R.G.S., da parte dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia, di un flusso informatico contenente l'elenco dei:

a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;

b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;

c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a..

Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta amministrazione centrale segnala allo stesso Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.;

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub - anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2003;

Termine per l'elaborazione dei mandati informatici inestinti da trasportare al nuovo esercizio da parte dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria.

25 gennaio 2004

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle amministrazioni e agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

30 gennaio 2004

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditalamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;



Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2003 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare.

31 gennaio 2004

Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali e alle ragionerie provinciali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli uffici scolastici regionali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.

10 febbraio 2004

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:

1) ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2003 alla chiusura dell'esercizio;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accessi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2004

Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali mod. 1998 C.G. ai competenti uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle ragionerie provinciali dello Stato per gli uffici periferici.

16 febbraio 2004

Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;

Termine ultimo per l'invio in duplice copia alla ragionerie provinciali dello Stato, competenti per territorio, dei modd. 91 delle variazioni annuali alla consistenza immobiliare da parte delle filiali dell'Agenzia del demanio;

Termine ultimo per l'invio alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, da parte delle filiali dell'Agenzia del demanio dei dati, desunti dal registro inventario mod. 23 D (come modificato con la circolare n. 13/2003), relativi ai beni immobili demaniali di propria pertinenza suscettibili di utilizzazione economica;

**Termine ultimo per l'invio agli uffici riscontranti, da parte delle amministrazioni della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.**

20 febbraio 2004

Termine per l'invio agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).

31 marzo 2004

Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché di riduzione dell'importo o annullamento delle quietanze di versamento, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Termine entro il quale gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato sono tenute a far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare;

Termine ultimo per l'inoltro agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile;

Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residue e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo;

Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili **patrimoniali** da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili **demaniali** di valore culturale, biblioteche ed archivi (mod. 15 e 88) da parte degli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Termine ultimo per le ragionerie provinciali dello Stato per provvedere al riscontro delle contabilità dei beni immobili patrimoniali (modd. 91 e 16) con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23-bis a valore, nonché con l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali inseriti nel sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Termine tassativo per la presentazione, da parte dei funzionari delegati, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

14 aprile 2004

Termine ultimo per le sezioni di tesoreria provinciale di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali dello Stato.

15 aprile 2004

Termine ultimo per l'inoltro alle sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti;

Termine per provvedere, da parte delle ragionerie provinciali dello Stato, all'invio all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91, con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni immobili **patrimoniali**.

20 aprile 2004

Termine ultimo per le sezioni di tesoreria provinciale per rendere disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le variazioni di entrata effettuate;

Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:

1) agli uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti);

2) all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria provinciale dello Stato competente **due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'amministrazione che gestisce il capitolo.**

30 giugno 2004

Termine ultimo per l'emissione, da parte delle amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2003 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso «collettivi».

ALLEGATO N. 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO E UFFICI  
PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

*Mod. 14 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)*

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

*Mod. 15 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)*

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

*Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)*

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei **beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.**

*Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)*

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

*Mod. 23-bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)*

Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

*Mod. 31 C.G. (a cura del Funzionario delegato)*

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

*Mod. 31-bis C.G. (a cura del Funzionario delegato)*

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

*Mod. 31-ter C.G. e mod. 66 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)*

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

*Mod. 31-quater C.G. (a cura del Funzionario delegato)*

Buono speciale su ordine di accreditamento.

*Mod. 31-quinquies C.G. (a cura del sub-funzionario delegato)*

Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.

*Mod. 32-bis C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)*

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

*Mod. 34 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)*

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

*Mod. 62 C.G. (a cura del Funzionario delegato)*

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

*Mod. 63 C.G. (a cura delle Direzioni provinciali dei servizi vari)*

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

*Mod. 79 R.T. (a cura della Banca d'Italia)*

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

*Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

*Mod. 89 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)*

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

*Mod. 91 (Nuova versione) e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)*

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

*Mod. 98 C.G. - nuovo - (a cura dell'ufficio del Consegnatario)*

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

*Mod. 100 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)*

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

*Mod. 108 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)*

Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-bis C.G. da comunicare all'ufficio centrale del bilancio.

**BENI MOBILI PATRIMONIALI****TABELLA DI CORRISPONDENZA  
TRA "CATEGORIE" E  
"CLASSIFICAZIONE SEC 95"**

Categoria patrimoniale	Classificazione sec 95					Descrizione
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5	
<b>1</b>	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALL 1° CATEGORIA
<b>2</b>	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle <i>Gazzette Ufficiali</i> e degli atti normativi della Repubblica Italiana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali, costituenti la dotazione dell'ufficio. (Non devono essere inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi devono essere iscritti nel registro dei beni di facile consumo).	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALL 2° CATEGORIA
<b>3</b>	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte (quando non devono essere considerati "immobili" agli effetti inventariali); metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche. Attrezzatura sanitaria diagnostica, terapeutica, durevole per ambulatori medici.	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALL 3° CATEGORIA

4  Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici. Macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Animali di proprietà dello Stato.	BA AA AA PA AA ANIMALI BA AA AA PA BA VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI BA BA AA BA AA PRODOTTI INTERMEDI BA BA BA AA AA PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI BA BA BA AA BA PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE BA BA BA AA CA ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE BA BA CA AA AA PRODOTTI FINITI BA ZZ ZZ ZZ ZD CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALL 4° CATEGORIA
5  Armamenti; strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. (Le divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, ecc. devono essere contabilizzati nella categoria V fino a quando non vengono immessi in uso, divenendo in tal modo beni di facile consumo).	BA AA AA GA FA ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI BA AA AA HA DA ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO BA AA AA MA AA ARMI LEGGERE BA AA AA MA BA ARMI PESANTI BA AA AA MA CA MEZZI TERRESTRI DA GUERRA BA AA AA MA DA MEZZI AEREI DA GUERRA BA AA AA MA EA MEZZI NAVALI DA GUERRA BA AA AA NA AA EQUIPAGGIAMENTI CIVILI BA AA AA NA BA EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI BA AA AA NA CA VESTIARI CIVILI BA AA AA NA DA VESTIARI MILITARI BA ZZ ZZ ZZ ZE CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALL 5° CATEGORIA
6  Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri	BA AA AA LA AA MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI BA AA AA LA BA MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI BA AA AA LA CA MEZZI DI TRASPORTO AEREI BA AA AA LA DA MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI BA AA AA LA EA ALTRI MEZZI DI TRASPORTO BA ZZ ZZ ZZ ZF CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALL 6° CATEGORIA
7 Altri beni non classificabili	BA AA AA QA AA ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI

03A11939

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 6 novembre 2003*

Dollaro USA .....	1,1449
Yen giapponese .....	125,90
Corona danese .....	7,4356
Lira Sterlina .....	0,68300
Corona svedese .....	9,0030
Franco svizzero .....	1,5662
Corona islandese .....	87,25
Corona norvegese .....	8,2425
Lev bulgaro .....	1,9472
Lira cipriota .....	0,58299
Corona ceca .....	31,967
Corona estone .....	15,6466
Fiorino ungherese .....	257,73
Litas lituano .....	3,4533
Lat lettone .....	0,6401
Lira maltese .....	0,4256
Zloty polacco .....	4,5984
Leu romeno .....	39633
Tallero sloveno .....	236,0000
Corona slovacca .....	41,320
Lira turca .....	1710600
Dollaro australiano .....	1,6120
Dollaro canadese .....	1,5251
Dollaro di Hong Kong .....	8,8935
Dollaro neozelandese .....	1,8563
Dollaro di Singapore .....	1,9956
Won sudcoreano .....	1352,07
Rand sudafricano .....	8,0103

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

03A12212

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina CT»

*Estratto decreto AIC/UAC n. 714 dell'11 luglio 2002*

Specialità medicinale: RANITIDINA CT.

Titolare A.I.C.: Società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., Strada Solaro, 75/77 - 18038 Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Dellbera CIPE 1° febbraio 2001.

20 compresse effervescenti in tubo PP da 150 mg;

A.I.C. n. 035474055/MG (in base 10) 11ULN7 (in base 32);  
classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A nota 48».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è 8,26 euro (IVA inclusa).

10 compresse effervescenti in tubo PP da 300 mg:

A.I.C. n. 035474081/MG (in base 10) 11ULP1 (in base 32);  
classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000 n. 388:  
classe «A nota 48».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitaria nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è 8,26 euro (IVA inclusa).

60 compresse effervescenti in tubo PP da 150 mg:

A.I.C. n. 035474016/MG (in base 10) 11ULM0 (in base 32).

56 compresse effervescenti in tubo PP da 150 mg:

A.I.C. n. 035474028/MG (in base 10) 11ULMD (in base 32).

30 compresse effervescenti in tubo PP da 150 mg:

A.I.C. n. 035474030/MG (in base 10) 11ULMG (in base 32).

28 compresse effervescenti in tubo PP da 150 mg:

A.I.C. n. 035474042/MG (in base 10) 11ULMU (in base 32).

112 compresse effervescenti in tubo PP da 150 mg:

A.I.C. n. 035474067/MG (in base 10) 11ULNM (in base 32).

120 compresse effervescenti in tubo PP da 150 mg:

A.I.C. n. 035474079/MG (in base 10) 11ULNZ (in base 32).

28 compresse effervescenti in tubo PP da 300 mg:

A.I.C. n. 035474093/MG (in base 10) 11ULPF (in base 32).

30 compresse effervescenti in tubo PP da 300 mg:

A.I.C. n. 035474105/MG (in base 10) 11ULPT (in base 32).

56 compresse effervescenti in tubo PP da 300 mg:

A.I.C. n. 035474117/MG (in base 10) 11ULQ5 (in base 32).

60 compresse effervescenti in tubo PP da 300 mg:

A.I.C. n. 035474129/MG (in base 10) 11ULQK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione:

Ranitidina CT da 150 e 300 mg:

principio attivo: 1 compressa contiene 168, 336 mg di ranitidina cloridrato pari a 150, 300 mg di ranitidina;

eccipienti: acido tartarico, sodio idrogeno carbonato, lattosio monoidrato, polivinilpirrolidone, riboflavina 5 sodio fosfato (E101),

simeticone emulsione, sodio ciclamato, saccarina sodica, aroma limone (contiene citrale, olio di citronella, olio di coriandolo, lime e acacia), macrogol 6000 e sodio idrossido.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Indicazioni terapeutiche: ranitidina CT 150 mg:

trattamento dei disordini del tratto gastro-intestinale superiore, nei quali sia richiesta una riduzione della secrezione gastrica acida:

- ulcera duodenale;
- ulcera gastrica benigna;

trattamento a lungo termine delle ulcere duodenali per prevenire le loro recidive. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con storia di ulcera ricorrente;

- esofagite da reflusso;
- sindrome di Zollinger-Ellison.

Ranitidina CT 300 mg:

trattamento dei disordini del tratto gastro-intestinale superiore, nei quali sia richiesta una riduzione della secrezione gastrica acida:

- ulcera duodenale;
- ulcera gastrica benigna;
- esofagite da reflusso;
- sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina non è indicata per il trattamento dei disordini gastrointestinali minori, quali disturbi dovuti a fattori nervosi.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A11988**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Darilin»**

*Estratto decreto n. 900 del 4 agosto 2003*

Specialità medicinale: DARILIN.

Titolare A.I.C.: Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a., via M. Civitali, 1 - 20148 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

- 60 compresse rivestite con film da 450 mg;
- A.I.C. n. 035740012/M (in base 10) 122QCD (in base 32);

classe «A» duplice via;

prezzo ex factory, IVA esclusa 1.326,95 euro;

prezzo al pubblico, IVA inclusa 2.190,00 euro;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene: 450 mg di valganciclovir.

Eccipienti: povidone, crosopovidone, cellulosa microcristallina, acido stearico, ipromellosa, titanio biossido (E171), macrogol 400, ferro rosso ossido (E172) e polisorbato 80.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Patheon Inc. Syntex Court Ontario (Canada).

Controllo e rilascio dei lotti: F. Hoffmann La Roche Grenzach Wyhlen - Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Darilin» è indicato per il trattamento di induzione e mantenimento della retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti con immunodeficienza acquisita (AIDS).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è efficace dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A11987**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valcyte»**

*Estratto decreto n. 901 del 4 agosto 2003*

Specialità medicinale: VALCYTE.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a, piazza Durante, 11 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

60 compresse rivestite con film da 450 mg - A.I.C. n. 035739010/M (in base 10), 122PD2 (in base 32);

classe «A» duplice via;

prezzo ex factory, IVA esclusa 1.326,95 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 2.190,00 euro.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

1 compressa rivestita con film contiene: 450 mg di valganciclovir.

Eccipienti:

povidone, crosopovidone, cellulosa microcristallina, acido stearico, ipromellosa, titanio biossido (E171), macrogol 400, ferro rosso ossido (E172) e polisorbato 80.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Patheon Inc. Syntex Court Ontario (Canada).

Controllo e rilascio dei lotti: F. Hoffmann La Roche Grenzach Wyhlen Germania.

Indicazioni terapeutiche: Valcyte è indicato per il trattamento di induzione e mantenimento della retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti con immunodeficienza acquisita (AIDS).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticata nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è efficace dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**03A11946**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amaryl»**

*Estratto provvedimento UPC n. 105 del 24 ottobre 2003*

Specialità medicinale: AMARYL.

Società: Aventis Pharma S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Amaryl» 30 compresse 2 mg - A.I.C. n. 032845012/M, possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 26 ottobre 2003, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 89 del 15 aprile 2003, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A11989**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept»**

*Estratto provvedimento di modifica UPC n. 106 del 24 ottobre 2003*

Specialità medicinale: ARICEPT.

Società: Pfizer Italia S.r.l.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Aricept» 28 compresse film rivestite da 5 mg - A.I.C. n. 033254018/M, 28 compresse film rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033254020/M possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 ottobre

2003, data di scadenza del provvedimento AIC/UPC n. 2115 del 1° aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2003, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A11990**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Solexa».**

*Estratto provvedimento UPC n. 107 del 24 ottobre 2003*

Specialità medicinale: SOLEXA.

Società: Pfizer Italia S.r.l.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Solexa», 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar - A.I.C. n. 034625602/M possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 ottobre 2003, data di scadenza del provvedimento AIC/UPC n. 2115 del 1° aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A11986**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Multihance».**

*Estratto provvedimento di modifica UPC n. 100 del 24 settembre 2003*

Specialità medicinale: MULTIHANCE.

Società: Bracco S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Multihance» flacone E.V. 5 ml - A.I.C. n. 034152013/M, flacone E. V. 10 ml - A.I.C. n. 034152025/M, flacone E.V. 15 ml - A.I.C. n. 034152037/M, flacone E.V. 20 ml - A.I.C. n. 034152049/M.

Tenuto presente che la specialità in oggetto è un mezzo di contrasto indicato per la diagnosi di lesioni focali epatiche in pazienti con tumori epatici primitivi, sospetti o conosciuti (es. carcinoma epatocellulare) o con malattia metastatica. Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori quarantacinque giorni, a partire dall'8 ottobre 2003 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/R/9 del 29 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2003, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A12009**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI

**Determinazione, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003  
del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti**

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

**Consiglio di Amministrazione**

del

**25 novembre 2003**

sono stati determinati nella seguente misura:

### Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	4,15%
15 anni	4,50%
20 anni	4,75%
25 anni	4,95%
30 anni	5,05%

### Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	4,08%
15 anni	4,35%
20 anni	4,60%
25 anni	4,80%
30 anni	4,90%

### Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	4,20%	4,60%	4,85%	5,10%	5,20%
60%	4,25%	4,65%	4,90%	5,15%	5,30%
80%	4,30%	4,70%	5,00%	5,25%	5,40%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

03A12042

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(6501261/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 \*

€ 0,77